ItaliaOggi

Lunedì 18/11/2013

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Pierluigi Magnaschi

Diffusione Testata 78.551

inmediares COMUNICAZIONE

È urgente la riforma delle sanzioni in dogana

A cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

La recente entrata in vigore del codice doganale comunitario e l'invito agli Stati membri ad armonizzare le sanzioni amministrative in modo da renderle effettive, proporzionate e dissuasive e, nel contempo, tutelare il principio della buona fede, rende urgente la modifica dell'articolo 303 del TULD (*Testo Unico della Legge doganale*).

L' articolo 303 nella versione introdotta, come sostituito dal D.L. 2 marzo 2012 n.16 (convertito con modificazioni dalla L.26 aprile 2012 n.44), prima ancora di disattendere i criteri di proporzionalità ed equità della sanzione sanciti a livello costituzionale, sfida il comune buon senso.

È illogico modificare l'art.303 (*differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana*) lasciando immutato il resto dell'impianto sanzionatorio contenuto nel TULD, vedi ad esempio l'art. 312 (*differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione*). La nuova formulazione dell'art. 303 non prevede più la riduzione della sanzione per errori di compilazione commessi in buona fede (come invece prevedeva il testo previgente), tuttavia l'art. 314 continua invece a prevedere una mitigazione per errori di calcolo o trascrizione che generano differenze di qualità e quantità rispetto a dichiarazioni di temporanea importazione, temporanea esportazione, riesportazione e reimportazione.

Sempre in merito all'art. 303, è ben nota la strutturazione del terzo comma in 5 scaglioni: le sanzioni ad essi associate sono progressive, ma non proporzionali (se non nella determinazione della sanzione massima riferita al quinto scaglione). Le conseguenze sono ancora una volta surreali. La sanzione minima di 30.000 euro (prevista nell'ultimo scaglione per accertamenti superiori ai 4.000 euro) è prevista tanto a fronte di un accertamento da 4.000 euro, quanto a fronte (a mero titolo di esempio) di un accertamento da 200.000 euro; la conseguenza è che essa incide sul maggiore tributo nel primo caso in misura del 750% (settecentocinquantapercento!) e nel secondo caso in misura del 15%. Oltre ad essere manifestamente irragionevole, questo meccanismo viola il principio (contenuto nel diritto interno e in quello europeo) di proporzionalità delle sanzioni amministrative, altro caposaldo del sistema amministrativo-tributario, il quale sostanzialmente garantisce che i provvedimenti sanzionatori non siano eccessivi rispetto all'entità dell'infrazione.

La mancanza di proporzionalità genera inoltre il paradosso del "centesimo aureo", dal momento che nel passaggio da uno scaglione all'altro, un centesimo in più di diritti accertati è capace di generare salti sanzionatori abnormi; nel passaggio dal terzo al quarto scaglione ad esempio il centesimo aureo vale 10.000 euro di maggiore sanzione, dal quarto al quinto addirittura 15.000 euro. È di tutta evidenza che le circostanze sopra richiamate rappresentino decisamente una vera e propria anomalia giuridica.

Si aggiunga, proprio a questo proposito, che un sistema sanzionatorio così costruito non realizza affatto l'obiettivo dichiarato nella Relazione di accompagnamento al d.l. n. 16 del 2/3/2012 (di modifica dell'art. 303 Tuld), ossia: "*rafforzare la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni doganali, elevando l'attenzione delle categorie professionali e degli operatori economici che agiscono nel commercio internazionale*". Esso, al contrario trasmette un messaggio di profonda iniquità, dal momento che dai 4.000 euro in su, al crescere dei diritti accertati, decresce l'incidenza percentuale della sanzione minima sui maggiori diritti accertati (e quindi di conseguenza decresce l'effetto dissuasivo della sanzione): in sostanza si afferma il principio che chi commette violazioni più gravi, meno paga. La valutazione dei profili di legittimità costituzionale di questa previsione normativa è dunque decisamente meritevole di considerazione.

La versione previgente dell'art. 303 al contrario, prevedendo una sanzione direttamente proporzionale al tributo affermava un principio equitativo comune alla maggior parte delle sanzioni fiscali: chi più sbaglia, più paga. L'art. 303 come modificato dal D.L. 16/2012 invece ribalta il meccanismo, colpendo con inaudita durezza gli errori che evidentemente hanno una maggiore frequenza statistica (quelli che generano maggiori diritti accertati nella fascia che va da 500 a 4.000 euro), tradendo inoltre, platealmente, l'esigenza primaria di massimizzare l'introito derivante dalla sanzione a prescindere da qualsiasi valutazione di equità e buon senso. Diviene difficile allora liberarsi dalla convinzione che la scelta de qua non sia stata determinata unicamente da ragioni "di cassa".

Si è sostenuto più volte che l'attuale versione del 303 sia conseguente alla necessità di contrastare in maniera incisiva il fenomeno della sottofatturazione; tuttavia anche questa argomentazione risulta inconsistente dal momento che la sottofatturazione viene combattuta con più durezza rispetto al passato solo nella fascia che va dai 1.000 ai 30.000 di maggiori diritti accertati, mentre, per importi superiori, le attuali sanzioni minime sono inferiori a quelle previgenti.

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.